

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2007

69^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stradiotto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il presidente **SCARABOSIO** avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati, (pubblicati in allegato), rendendo noto altresì che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1^a, 5^a e 14^a.

Il senatore **POSSA (FI)** illustra l'emendamento Tit. 1, diretto a specificare che la necessità e urgenza alla base del decreto-legge in esame sono legate alla scadenza del 1° luglio 2007, data a partire dalla quale è cessato il mercato vincolato nel settore dell'energia elettrica. Di conseguenza sembra opportuno, per coerenza, inserire nel titolo la specificazione che si tratta di energia elettrica. L'emendamento 1.2 ha la stessa finalità, cioè di limitare la portata del decreto-legge alla sola energia elettrica sopprimendo l'immotivata estensione del provvedimento al settore del gas naturale, per il quale non ricorrono esigenze tali da giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza. L'emendamento 1.3 vuole precisare la necessità di rispettare le esigenze di riservatezza. Infatti, i dati sui consumi non hanno natura sensibile però costituiscono pur sempre dati personali, ai quali è opportuno garantire un certo grado di riservatezza. L'emendamento 1.7 propone la soppressione di parte del comma 3, relativo alla fissazione di prezzi di riferimento da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in quanto tale disposizione denota una diffidenza eccessiva nei confronti del mercato. Peraltro, il compito che si vuole affidare all'Autorità potrebbe rivelarsi quasi impossibile da adempiere. Infatti, i prezzi si formano ora per ora tramite contrattazioni a livello di Borsa e risentono pertanto di tutte le incognite tipiche del mercato. L'emendamento 1.11 propone la soppressione del riferimento ai poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità che non sono toccati dal provvedimento. L'emendamento 1.12, alternativo al precedente, ha la stessa finalità di eliminare una precisazione ridondante. L'emendamento 1.13 è motivato dalla considerazione che l'imposizione alle imprese della previa pubblicizzazione di condizioni e prezzi sia in contraddizione con i meccanismi di mercato, in cui condizioni e i prezzi vengono liberamente modificati. L'emendamento 1.14 è diretto ad eliminare l'informazione sull'impatto ambientale, in quanto si tratta di un onere eccessivo che rischia peraltro di appesantire la bolletta elettrica. Gli emendamenti 1.15 e 1.16 sono diretti a dare un periodo di tempo più ragionevole ai Ministeri e all'Autorità per definire gli oneri informativi.

Il presidente **SCARABOSIO** illustra l'emendamento 1.1 volto a chiarire che le società di vendita devono essere nuove società costituite appositamente in seguito all'entrata in vigore della legge in esame. L'emendamento 1.4, al fine di non vanificare l'accesso ai dati, specifica che fra essi sono compresi anche quelli storici e che per sistemi si intendono quelli informativi. L'emendamento 1.6 è diretto a specificare che il potere di fissazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità è conferito soltanto per un periodo limitato, stabilito in due anni. L'emendamento 1.17 è volto ad eliminare le possibili iniziative sulla confrontabilità dei prezzi ai clienti finali che potrebbero produrre un interventismo eccessivo nel mercato.

Il senatore **PECORARO SCANIO** (*IU-Verdi-Com*) illustra l'emendamento 1.5, volto a rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili, promuovendo la costituzione di associazioni secondo quanto previsto dalla direttiva 2003/54/CE. L'emendamento 1.18 è diretto a rendere accessibili i dati di confronto delle diverse offerte commerciali, mentre l'emendamento 1.21 propone di orientare gli oneri generali del sistema elettrico esclusivamente alla ricerca sulla produzione da fonti rinnovabili.

Il senatore **MANINETTI** (*UDC*) illustra l'emendamento 1.8, volto a modificare la disposizione relativa ai prezzi di riferimento che, nell'imporre vincoli perentori al mercato, sembra andare in direzione opposta rispetto all'obiettivo della liberalizzazione. Per questi motivi sembra opportuno prevedere che tali prezzi non vincolino l'offerta, ma valgano soltanto come parametro di riferimento.

Il senatore **PARAVIA** (*AM*) illustrando l'emendamento 1.9 identico al precedente 1.8 del senatore Maninetti, aggiunge che l'imposizione di prezzi potrebbe porsi in contrasto con le norme comunitarie. Ricordando che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione sulla questione, invita ad una approfondita riflessione su tale delicata tematica.

Il senatore **ALLOCCA** (*RC-SE*) illustra l'emendamento 1.10 volto ad impedire che la fissazione di prezzi precluda possibili azioni a tutela delle fasce socialmente deboli.

Il presidente **SCARABOSIO** invia quindi il Relatore e il Rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti.

Il relatore **CABRAS** (*Ulivo*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.16, 1.18, 1.20 e Tit.1.

Il parere sui restanti emendamenti è contrario. In particolare, la contrarietà all'emendamento 1.2 è motivata dall'esigenza di intervenire anche nel settore del gas a favore dei consumatori, peraltro in coerenza con quanto era emerso nel corso delle audizioni sull'atto Senato n. 691. La contrarietà all'emendamento 1.6 si basa sulla direttiva 2003/54/CE, la quale richiama la possibilità di prevedere prezzi di riferimento con riguardo determinate fasce sociali o aree territoriali. Inoltre, il conferimento di tali poteri all'Autorità non interferisce con i meccanismi di mercato, ma offre ai consumatori una possibilità di confronto. Pertanto, la norma del decreto non produce una distorsione del mercato ma, al contrario, lo rende trasparente e incrementa la tutela dei consumatori. La contrarietà all'emendamento 1.21 è dovuta al fatto che si ritiene opportuno promuovere la ricerca per tutte le fonti di produzione di energia, senza limitarla a quelle rinnovabili.

Il sottosegretario **STRADIOTTO** esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.5, 1.13 e 1.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4 a condizione che esso sia riformulato sostituendo le parole: "anche storici" con le altre: "dell'ultimo anno". Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.20 a condizione che esso sia riformulato eliminando il periodo: "anche prevedendo il ricorso tramite affidamento diretto ad aziende di proprietà pubblica". Si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.18. Infine, esprime parere contrario sull'emendamento 1.2, in quanto l'estensione del provvedimento al settore del gas naturale è giustificata dall'esistenza di una procedura di infrazione a livello comunitario. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.3, poiché il testo del decreto già specifica che si tratta dei dati strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e di conseguenza non dovrebbe comportare lesioni della riservatezza dei clienti. Esprime parere

contrario sull'emendamento 1.7 in quanto la definizione di prezzi di riferimento si rivela necessaria finché non si giungerà ad un'effettiva concorrenza nel settore. Per quanto riguarda l'emendamento 1.10 esprime parere contrario, invitando il presentatore a ritirarlo, dato che il Ministero dello sviluppo economico sta già definendo un apposito decreto ministeriale sulla tariffa sociale. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 1.21 e Tit.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.1 che risulta approvato dalla Commissione.

Sull'emendamento 1.2 il senatore [POSSA \(FI\)](#) dichiara il proprio voto favorevole, in quanto la separazione funzionale è già operante nel settore degli stoccaggi del gas naturale visto che la società Stogit è separata dall'Eni.

L'emendamento 1.2, posto in votazione, risulta respinto.

L'emendamento 1.3, posto in votazione, risulta accolto.

Poiché i presentatori accettano di riformulare l'emendamento 1.4 viene posto in votazione l'emendamento 1.4 (testo 2) che risulta accolto.

L'emendamento 1.5 posto in votazione risulta accolto.

L'emendamento 1.6 posto in votazione risulta respinto.

Sull'emendamento 1.7 il senatore [POSSA \(FI\)](#) dichiara voto favorevole ritenendo che il testo attualmente in vigore assegni all'Autorità dei compiti impossibili da realizzare, tanto più che non sono definiti criteri certi per determinare i prezzi di riferimento.

Si associano i senatori [BORNACIN \(AN\)](#) e [SANTINI \(DCA-PRI-MPA\)](#) i quali esprimono il proprio voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi, invitando inoltre ad un'ulteriore riflessione su tale tematica.

L'emendamento 1.7, posto in votazione, risulta respinto.

Gli identici emendamenti 1.8 e 1.9, posti in votazione congiuntamente, risultano accolti dalla Commissione.

Il senatore [ALLOCCA \(RC-SE\)](#) insiste per la votazione dell'emendamento 1.10 sul quale il senatore [POSSA \(FI\)](#) dichiara il suo voto contrario in quanto le azioni a tutela degli utenti deboli, prefigurate dall'emendamento, non risultano precisate e potrebbero incidere sui ricavi delle imprese.

Si associa il senatore [SANTINI \(DCA-PRI-MPA\)](#) il quale dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore [PALUMBO \(Ulivo\)](#) dichiara voto favorevole.

L'emendamento 1.10, posto in votazione, risulta accolto dalla Commissione che, con successive e separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.11 e 1.12.

L'emendamento 1.13, posto in votazione, risulta accolto dalla Commissione che, con successiva votazione, preve dichiarazioni di voto favorevole rispettivamente dei senatori [POSSA \(FI\)](#) e [BORNACIN \(AN\)](#), respinge l'emendamento 1.14.

I presentatori ritirano l'emendamento 1.15.

L'emendamento 1.16, posto in votazione, risulta accolto.

Sull'emendamento 1.17 interviene il senatore **ALLOCCA** (*RC-SE*) per dichiarare il suo voto contrario, sottolineando come la confrontabilità dei prezzi costituisca un elemento centrale del provvedimento senza la quale si rischierebbe la creazione di cartelli anticoncorrenziali.

I presentatori ritirano quindi l'emendamento 1.17.

Il senatore **POSSA** (*FI*) sull'emendamento 1.18 dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore **BANTI** (*Ulivo*) propone suggerisce di riformulare tale proposta sostituendo le parole "sul proprio sito web da parte" con le altre: "sul sito web".

Poiché il senatore **PECORARO SCANIO** (*IU-Verdi-Com*) accetta la riformulazione testé suggerita, l'emendamento 1.18 (testo 2) viene posto in votazione e risulta accolto dalla Commissione.

Il senatore **PECORARO SCANIO** (*IU-Verdi-Com*) accetta altresì la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.20 suggerita dal Rappresentante del Governo.

L'emendamento 1.20 (testo 2), previa dichiarazione di voto contrario del senatore **POSSA** (*FI*), viene posto in votazione e risulta accolto dalla Commissione.

Il senatore **PECORARO SCANIO** (*IU-Verdi-Com*) ritira poi l'emendamento 1.21.

L'emendamento Tit. 1 risulta infine precluso.

Esaurita la trattazione degli emendamenti e non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore Cabras a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1649

Art. 1

1.1

SCARABOSIO, CASOLI, POSSA, STANCA

Al comma 1, nel secondo periodo dopo le parole: «una o più» aggiungere la parola: «apposite».

1.2

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, nel terzo periodo, sostituire le parole: «, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» con le seguenti: «secondo la direttiva 2003/54/CE»; conseguentemente, sempre nel terzo periodo, sopprimere le parole: «o di gas naturale».

1.3

POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Al comma 1, nell'ultimo periodo dopo la parola: «garantiscono» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle esigenze di privacy».

1.4

SCARABOSIO, CASOLI, POSSA, STANCA

Al comma 1, nell'ultimo periodo dopo le parole: «ai dati» aggiungere le seguenti: «anche storici»; inoltre, sempre nell'ultimo periodo, dopo la parola: «sistemi» aggiungere la parola: «informativi».

1.4 (testo 2)

SCARABOSIO, CASOLI, POSSA, STANCA

Al comma 1, nell'ultimo periodo dopo le parole: «ai dati» aggiungere le seguenti: «dell'ultimo anno»; inoltre, sempre nell'ultimo periodo, dopo la parola: «sistemi» aggiungere la parola: «informativi».

1.5

PECORARO SCANIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico con propri regolamenti provvede all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo della direttiva 26 giugno 2003, n. 2003/54/CE, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione».

1.6

SCARABOSIO, CASOLI, POSSA, STANCA

Al comma 3, nel primo periodo, dopo le parole: «del servizio e» aggiungere le parole: «, per il solo primo biennio a partire dal 1° luglio 2007».

1.7

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 3, sopprimere le parole: «e definisce, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie imprese commerciali».

1.8

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 3, dopo le parole: «prezzi di riferimento» inserire le seguenti: «senza vincoli di offerta» e, conseguentemente sostituire le parole: «che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali» con le seguenti: «che le imprese di distribuzione e di vendita utilizzano come raffronto per le proprie offerte commerciali».

1.9

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 3, dopo le parole: «prezzi di riferimento» inserire le seguenti: «senza vincoli di offerta» e, conseguentemente, sostituire le parole: «che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali» con le seguenti:

«che le imprese di distribuzione e di vendita utilizzano come raffronto per le proprie offerte commerciali».

1.10

[ALLOCCA](#), [CAPRILI](#), [ALFONZI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «clienti domestici» aggiungere le seguenti: «tali da non precludere azioni volte a tutelare utenti in particolari condizioni economiche o di salute da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la solidarietà sociale, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

1.11

[POSSA](#), [CASOLI](#), [SCARABOSIO](#), [STANCA](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.12

[POSSA](#), [CASOLI](#), [STANCA](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta».

1.13

[POSSA](#), [CASOLI](#), [SCARABOSIO](#), [STANCA](#)

Al comma 4, nell'ultimo periodo sopprimere la parola: «previamente»

1.14

[POSSA](#), [CASOLI](#), [SCARABOSIO](#), [STANCA](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione».

1.15

[POSSA](#), [CASOLI](#), [SCARABOSIO](#), [STANCA](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».

1.16

[POSSA](#), [CASOLI](#), [SCARABOSIO](#), [STANCA](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».

1.17

[SCARABOSIO](#), [CASOLI](#), [POSSA](#), [STANCA](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali».

1.18

[PECORARO SCANIO](#)

Al comma 6 dopo le parole: «dei prezzi ai clienti finali» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso la definizione degli standard minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione sul proprio sito web da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto delle diverse offerte commerciali, paragonate a quanto disposto dal comma 3 della presente legge,».

1.18 (testo 2)

[PECORARO SCANIO](#)

Al comma 6 dopo le parole: «dei prezzi ai clienti finali» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso la definizione degli standard minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione sul sito web dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto delle diverse offerte commerciali, paragonate a quanto disposto dal comma 3 della presente legge,».

1.19

[TECCE](#), [ALLOCCA](#), [ALFONZI](#), [BONADONNA](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel rispetto dei principi di cui alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, e con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministro dello sviluppo economico adotta iniziative finalizzate a promuovere un'effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti e all'attività di misura attraverso l'adozione, ove non impedito dalle norme comunitarie, di misure in grado di garantire la separazione proprietaria tra

le imprese che svolgano attività di distribuzione di energia elettrica e/o di gas naturale e quelle operanti nelle attività di vendita, nonché nelle attività di servizi al *post*-contatore; inoltre, limitatamente all'ambito territoriale corrispondente all'estensione delle reti strumentali alle attività di trasporto, distribuzione e vendita e per un periodo di tempo delimitato, prevedere limitazioni che impediscano la possibilità per una singola impresa di mantenere in essere contratti di fornitura di energia elettrica o di gas naturale con ciascuna categoria di utenti finali in misura superiore al 40 per cento della capacità complessiva richiesta, calcolata rispetto all'anno solare precedente, nell'ambito territoriale cui faccia riferimento ciascun distributore.».

1.20

PECORARO SCANIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«**6-bis.** Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministero dello Sviluppo, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, anche prevedendo il ricorso tramite affidamento diretto ad aziende di proprietà pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ».

1.20 (testo 2)

PECORARO SCANIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«**6-bis.** Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministero dello Sviluppo, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ».

1.21

PECORARO SCANIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«**6-bis.** All'articolo 10 del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2000, n. 27, al comma 1 lettera *a*) dopo la parola: «produzione» sono aggiunte le seguenti: «da fonti rinnovabili».

Tit.1

POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Aggiungere nel titolo, dopo la parola: «energia» la parola: «elettrica»; coerentemente aggiungere nelle premesse, alla premessa che inizia con la parola: «Ritenuta», dopo la parola: «energia» la parola: «elettrica».